

Publicato il 24/01/2025

N. 00124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2024, proposto da Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Felix Garzelli e Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Croce Verde San Marzano, Associazione Croce Verde Faggiano, Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Taranto, Associazione Croce Rossa Italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

- della nota prot. n° 0124927 del 27 giugno 2024, pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale l'A.S.L. di Taranto ha comunicato il mancato affidamento del servizio di postazione aggiuntiva estiva, dal 28 giugno 2024 al 29 settembre 2024, per ambulanza “tipo Vector” per le Associazioni del SET 118, da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto, poichè l'Associazione odierna ricorrente “è intesa come rinunciataria dell'affidamento del servizio de quo, in quanto non ha prodotto i documenti richiesti”;

- della nota prot. n° 0125092 del 27 giugno 2024, pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale l'A.S.L. di Taranto ha reiterato la comunicazione del mancato affidamento, alla Associazione ricorrente, del servizio di postazione aggiuntiva estiva, dal 28 giugno 2024 al 29 settembre 2024, per ambulanza “tipo Vector” per le Associazioni del SET 118 da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto, in quanto: “Con nota prot. n.ro 123832 del 26.04.2024, tra le altre, è stata richiesta la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre la documentata iscrizione di cui all'art. 57 comma 2. La richiesta era da evadere con immediatezza. In mancanza di riscontro codesta Associazione è stata considerata rinunciataria. Inoltre, con apposita nota il Direttore del SET 118 comunicava la non idoneità del mezzo sottoposto a verifica (ABZ TG GB877CB - ambulanza principale)”;

- ove occorra, della nota informativa datata 28 giugno 2024 e della nota prot. n° 125211 del 27 giugno 2024 ivi richiamata, con la quale il Direttore della Struttura Complessa Centrale Operativa - Sistema 118 Dipartimento SET 118 della A.S.L. di Taranto ha comunicato la mancata autorizzazione, alla Associazione odierna ricorrente, alla permanenza presso la postazione di Castellaneta Marina;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati;

nonché per l'accertamento

- del diritto dell'Associazione di Volontariato ricorrente al riconoscimento della postazione ABZ VICTOR /h24 - versante occidentale in Castellaneta Marina, come (asseritamente) assegnata con nota prot. n° 0123832 del 26 giugno 2024, relativa al servizio di postazione aggiuntiva estiva per ambulanza “*tipo Vector*” per le Associazioni del SET 118 da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto,

e per la condanna

- della A.S.L. resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dell'Associazione ricorrente per l'eventuale revoca dell'affidamento della predetta postazione, quantificati in € 65.161,17, consistenti nell'importo mensile di consegna del servizio per cui si controverte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia secondo il suo prudente apprezzamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S.L. di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. G. Sgobba per la parte ricorrente, Avv. M. Carulli per la A.S.L. di Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 19 luglio 2024 e depositato in pari data, l'Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R ha chiesto l'annullamento degli atti aslini in epigrafe indicati e specificati nell'oggetto (lesivi della sua sfera giuridica), relativi alla selezione per l'affidamento del servizio di postazione aggiuntiva estiva per ambulanza “*tipo Vector*”, da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto, con la quale l'A.S.L. di Taranto - a fronte dell'esigenza indifferibile del Servizio Emergenza

Urgenza SEU 118 di assicurare, dal 28 giugno 2024 e fino al 29 settembre 2024, il servizio in parola - ha avviato una procedura di affidamento diretto del servizio straordinario aggiuntivo di trasporto ammalati e feriti in emergenza/urgenza delle postazioni estive dei settori sopracitati, rivolto alle Associazioni di Volontariato abilitate a tale titolo.

L'Associazione ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento del diritto al riconoscimento della postazione ABZ VICTOR /h24 versante occidentale in Castellaneta Marina, che asserisce esserle stata assegnata (già) con nota prot. n° 0123832 del 26 giugno 2024, nonché la condanna dell'Amministrazione sanitaria intimata al risarcimento dei danni, subiti e subendi, per l'eventuale revoca dell'affidamento della predetta postazione, quantificati in € 65.161,17, consistenti nell'importo mensile di consegna del servizio per cui si controverte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, cui aggiungere i danni da perdita di chance e/o curriculare, per aver perso l'occasione di aggiudicarsi l'affidamento della postazione di cui all'oggetto..

1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS E VIOLAZIONE DELL'ART 21-QUINQUIES DELLA LEGGE N° 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.2 Con decreto cautelare n. 494/2024, pubblicato il 20 luglio 2024, il Presidente di questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dall'Associazione ricorrente, con la seguente motivazione: *“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall'art. 56 c.p.a. (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza), per la concessione della invocata tutela presidenziale cautelare provvisoria, tenuto*

conto - da un lato - sia che l'Associazione di Volontariato odierna ricorrente pare non aver trasmesso prima della data fissata per l'avvio effettivo del servizio in questione (28 Giugno 2024) la documentazione richiesta, con immediatezza, dalla A.S.L. di Taranto con la nota prot. n. 0123832 del 26 Giugno 2024, sia che la sua ambulanza principale sottoposta a verifica dal Direttore del SET 118 è risultata non idonea (quanto meno per l'accertata carenza nella stessa del ventilatore polmonare); e - dall'altro - che il servizio di postazione aggiuntiva estiva di che trattasi, in relazione alla postazione di Castellaneta Marina, risulta essere effettivamente espletato, sin dal 28 Giugno 2024, da un'altra Associazione di Volontariato (affidataria), nel mentre il ricorso contenente l'istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato proposto (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 19 Luglio 2024 e che l'Associazione ricorrente chiede anche il risarcimento del danno patrimoniale lamentato, sicchè non si ravvisa l'allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (del 4 Settembre 2024)."

1.3 Il 30 agosto 2024 si è costituita in giudizio l'A.S.L. di Taranto, chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, il respingimento del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

1.4 Il 30 agosto 2024, l'Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare richiesta, essendo medio tempore venute meno le esigenze cautelari e, nel contempo, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito della controversia, *“rimanendo solo l'interesse per la definizione del giudizio con specifico riferimento al risarcimento dei danni, così come richiesti nel ricorso.”*

1.5 Nella Camera di Consiglio del 04 settembre 2024, il Presidente di questa Sezione, preso atto del deposito della predetta rinuncia, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.

1.6 Il 28 dicembre 2024, l'Associazione di Volontariato ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

1.7 Il 02 gennaio 2025, l'A.S.L. di Taranto ha depositato una memoria di replica, insistendo per il respingimento del ricorso e della proposta domanda risarcitoria, perché infondati in fatto ed in diritto.

1.8 Nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso, persistendo l'interesse della parte ricorrente per la definizione del giudizio, con specifico riferimento alla proposta domanda di risarcimento dei danni, è infondato nel merito e deve, quindi, essere respinto.

Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, l'Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R afferma l'illegittimità delle impugnate note prot. n° 0124927 e 0125092 del 27 giugno 2024, con le quali, l'A.S.L. di Taranto ha considerato l'Associazione ricorrente rinunciataria in relazione alla indetta procedura (informale) di affidamento del servizio di postazione aggiuntiva estiva, dal 28 giugno 2024 al 29 settembre 2024, per ambulanza "tipo Vector", per le Associazioni del SET 118, da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto, per non aver prodotto con immediatezza, così come richiesto dall'Amministrazione sanitaria con nota prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024, la documentazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e quella riferita all'art. 57 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 (che per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza richiede che, le organizzazioni di volontariato, risultino iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia).

A tal proposito, l'Associazione di Volontariato ricorrente sostiene che il mancato invio della documentazione richiesta nei termini stabiliti dall'A.S.L. di Taranto (con immediatezza), sarebbe dovuto al fatto che, le comunicazioni con l'Amministrazione sanitaria, sarebbero avvenute sia attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, sia attraverso la posta elettronica ordinaria

(e-mail), laddove, invece, a suo dire, ogni comunicazione sarebbe dovuta avvenire utilizzando la posta elettronica certificata.

Afferma, inoltre, che la nota di invito prot. n. 0120910 del 21 giugno 2024, non prevedeva l'automatica esclusione dall'affidamento del servizio per coloro che avessero dimenticato oppure ommesso di inviare la documentazione richiesta e che, nel caso di specie, mancherebbe un espresso provvedimento di revoca dell'assegnazione della postazione aggiuntiva estiva de qua che, a suo dire, sarebbe già avvenuta con nota dell'A.S.L. di Taranto prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024.

Per queste ragioni, l'Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R sarebbe già a tutti gli effetti assegnataria della predetta postazione di cui al versante occidentale di Castellaneta Marina.

Inoltre, l'Associazione ricorrente deduce anche un deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati, asserendo la violazione dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, in quanto l'indicazione delle ragioni sottese alla (presunta) revoca, dovrebbe essere profonda e convincente, dando conto altresì dei motivi della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse del privato che ha ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

Lamenta, infine, che la mancata assegnazione e/o la revoca dell'assegnazione del servizio aggiuntivo estivo di ambulanza SET 118, le avrebbe provocato degli ingenti danni, quantificati in euro 65.161,17, consistenti nell'importo mensile di affidamento del servizio per cui si controverte, cui aggiungere anche il danno curriculare e quello da perdita da chance.

Tutte le censure e le domande formulate nel ricorso sono infondate.

Innanzitutto, il Collegio osserva che la doglianza relativa alla asserita illegittimità della scelta, effettuata dall'Amministrazione sanitaria, di utilizzare per le comunicazioni relative alla procedura di affidamento cui si discute, non solo la posta elettronica certificata, ma anche la posta elettronica ordinaria (e-mail) - e che avrebbe indotto l'Associazione ricorrente a non inviare con immediatezza la documentazione richiesta dall'A.S.L. di Taranto con

successiva nota del 26 giugno 2024 – risulta irrilevante ai fini di causa e comunque priva di pregio in quanto, la precedente nota di invito prot. n. 0120910 del 21 giugno 2024 risulta essere stata ricevuta con certezza dall'odierna ricorrente, avendo a questa fornito un espresso riscontro, in data 23 giugno 2024, attraverso l'inoltro della propria manifestazione di consenso all'affidamento del servizio.

L'Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R, dunque, avendo ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) la lettera di invito del 21 giugno 2024, e consapevole dei tempi contingentati della procedura di affidamento (con data di avvio del servizio fissata per il 28 giugno 2024, così come indicato con precisione nella stessa nota di invito del 21 giugno 2024), poteva e doveva verificare l'eventuale arrivo di nuovi messaggi di posta elettronica, relativi alla procedura in esame, monitorando tanto la casella di posta elettronica certificata quanto la casella di posta elettronica ordinaria (e-mail), rientrando una tale attività di consultazione delle personali caselle di posta elettronica, in un onere di diligenza minimo che ci si può attendere da un soggetto, quale l'Associazione ricorrente, che partecipa ad una procedura di affidamento già in corso di svolgimento e comunque - a ben vedere - quest'ultima nemmeno sostiene di non aver ricevuto e presa immediata visione della nota aslina prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024 (contenente la richiesta di invio immediato della documentazione di che trattasi).

L'affermazione, inoltre, che la procedura in questione sarebbe illegittima per non aver le note inviate dall'Amministrazione sanitaria espressamente stabilito l'esclusione per chi non avesse trasmesso la documentazione richiesta nel termine stabilito risulta, anch'essa, priva di pregio ai fini di causa, in quanto le sopracitate esigenze di celerità dell'affidamento, in uno con il fatto che si è trattato di una procedura di affidamento informale ed evidentemente urgente, rendevano ampiamente prevedibile che, data l'imminenza della data di avvio del servizio, sarebbe stato considerato rinunciatario chi non avesse fornito la documentazione richiesta con immediatezza.

Del pari infondato, infine, è l'ulteriore assunto con il quale l'Associazione ricorrente rileva che (già) con nota prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024 le sarebbe stata assegnata la postazione di riferimento e che, un'eventuale revoca della stessa, avrebbe richiesto un espresso e motivato provvedimento di revoca, atteso che, come ben messo in evidenza anche dalla A.S.L. di Taranto nelle proprie memorie difensive, la natura giuridica della sopracitata nota del 26 giugno 2024 non è quella di un provvedimento di (formale) assegnazione della postazione e dell'affidamento del servizio de quo, bensì quella di una mera comunicazione con la quale le Associazioni interessate sono state notiziate circa l'esito delle attività di sorteggio.

Invero, il Tribunale osserva che di tanto vi è conferma (anche) nel fatto che, con la nota prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024, la procedura (informale) di cui si discute giammai poteva considerarsi conclusa, dovendo le Associazioni di Volontariato partecipanti, come ben specificato nella stessa nota, trasmettere ancora (e con immediatezza) la documentazione propedeutica all'affidamento del servizio, nonchè sottoporre, nella successiva data del 27 giugno 2024, i mezzi impiegati, ordinari e sostituiti, alle attività di ispezione.

Peraltro, l'Associazione di Volontariato ricorrente non risulta aver trasmesso la suddetta documentazione prima della data di avvio del servizio (28 giugno 2024) e, sottoposta a verifica dal Direttore del SET 118, la sua ambulanza principale è risultata non idonea, quanto meno per l'accertata carenza nella stessa del ventilatore polmonare.

In alcun modo, dunque, può affermarsi che la postazione aggiuntiva estiva agognata sia stata (formalmente e/o definitivamente) assegnata all'Associazione ricorrente con la citata nota del 26 giugno 2024 che, pertanto, non ha richiesto alcun espresso e motivato provvedimento di revoca della P.A..

La disamina del percorso procedimentale seguito nella specie evidenzia, pertanto, la legittimità dei provvedimenti impugnati, anche sotto il profilo motivazionale, l'Amministrazione procedente avendo puntualmente

giustificato la scelta di considerare l'odierna ricorrente rinunciataria, in ragione della mancata trasmissione della documentazione richiesta nel termine stabilito (ossia con immediatezza), e della non idoneità del mezzo sottoposto a verifica (ambulanza principale).

In altri termini e in conclusione, la domanda di annullamento va disattesa, in quanto - da un lato - l'Associazione di Volontariato ricorrente non ha trasmesso (come dovuto) prima della data fissata per l'avvio effettivo del servizio in questione - 28 Giugno 2024 - la documentazione richiesta, con immediatezza (considerato il carattere informale della procedura de qua e l'evidente urgenza dell'affidamento del servizio in questione), dalla A.S.L. di Taranto con la nota prot. n. 0123832 del 26 Giugno 2024; e - dall'altro - la sua ambulanza principale sottoposta a verifica dal Direttore del SET 118 è risultata non idonea, quanto meno per l'accertata carenza nella stessa del ventilatore polmonare.

L'assoluta acclarata infondatezza della domanda di annullamento proposta, determina, di conseguenza, il rigetto (anche) della domanda di risarcimento dei danni azionata (peraltro, genericamente formulata e sfornita di prova), in assenza del presupposto fondamentale della illegittimità della condotta serbata dalla P.A..

3. Per tutto quanto sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.

4. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Carlo Iacobellis

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO